



### OSSERVATORIO SUI TRIBUNALI INTERNAZIONALI PENALI N. 1/2025

## 2. LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE NEL CASO AL HASSAN

### 1. Determinazione della pena e presentazione del caso alla base della sentenza di merito

Il 20 novembre 2024 la decima Trial Chamber (da qui in avanti “Trial Chamber”) della Corte penale internazionale (Cpi) ha condannato il cittadino maliano Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud (per brevità Al Hassan) alla pena di dieci anni di reclusione per crimini di guerra e crimini contro l’umanità, dei quali lo aveva riconosciuto responsabile con sentenza di merito resa il 26 giugno precedente ([ICC, Trial Chamber X, The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Sentencing Judgement, 20 novembre 2024, ICC-01/12-01/18-2662 20-11-2024 1/68 T](#)).

Al tempo dei fatti, consumatisi a Timbuctù (Mali) tra il 2 aprile 2012 e il 29 gennaio 2013, il signor Al Hassan era membro di Ansar Dine (un’organizzazione terroristica associata all’Al Qaeda del Magreb islamico, per semplicità anche “AQMI”), nonché funzionario di alto livello della polizia islamica ed operante anche nel quadro della corte islamica di Timbuctù.

Prima di esaminare la pronuncia sulla colpevolezza, occorre meglio contestualizzare il caso sottoposto alla Corte: esso costituisce uno dei tre procedimenti riguardanti la situazione in Mali, aperta nel 2013 dopo *self-referral*. Si tratta di una delle tre modalità di attivazione della giurisdizione della Cpi prevista dall’[Articolo 13 dello Statuto della Cpi](#) (da qui in avanti “Statuto”): il *self-referral*, quindi, è una denuncia dello Stato membro, coinvolto in termini di competenza territoriale o personale, che descrive al Procuratore della Cpi la “situazione”, ossia i fatti in cui sono ravvisabili crimini internazionali. In quest’ipotesi la segnalazione del Mali si riferisce al conflitto armato di carattere non internazionale, che dal 2012 ha visto contrapporsi vari gruppi armati non solo fra loro ma anche con le forze governative. In tale contesto, la Cpi ha già condannato un primo membro di Ansar Dine, Ahmad al-Faqi al-Mahdi, per complicità in attacchi diretti contro edifici di rilevanza artistica ([ICC, TC VII, The Prosecutor v. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Public Judgement and Sentence, 27 settembre 2016, ICC-01/12-01/15-171 27-09-2016 1/49 SL T](#)). Successivamente, la Cpi ha emesso un mandato di arresto nei confronti di un secondo soggetto, presunto vertice del gruppo jihadista: il signor Iyad Ag Ghaly ([ICC, PTC I, Le Procureur c. Iyad Ag Ghaly, Mandat d’arrêt à l’encontre de Iyad Ag Ghaly, 18 luglio 2017, ICC-01/12-01/17-12-Anx 21-06-2024 2/22 PT](#)).

Tanto doverosamente premesso, e venendo ora al procedimento nei confronti di Al Hassan, il 13 novembre 2019 – per la prima volta dalla sua istituzione – la Cpi ha disposto il

rinvio a giudizio per le imputazioni di persecuzione contro un gruppo di persone per motivi di genere come crimine contro l'umanità e di emanazione di una sentenza di condanna od esecuzione di una pena senza l'osservanza del canone del giusto processo come crimine di guerra ([ICC, PTC I, The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Corrected Version of "Décision relative à la confirmation des charges portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud", 13 novembre 2019, ICC-01/12-01/18](#) – da qui in avanti “Decisione di conferma delle imputazioni 13 novembre 2019”).

È sulle conclusioni raggiunte dalla Trial Chamber con la sentenza del 26 giugno 2024 in ordine a tali due capi di imputazione, che si concentreranno le sezioni 2 e 3 di questo contributo. Prima di approfondire questi aspetti, tuttavia, è necessario svolgere alcune considerazioni sulla complessità della sentenza di primo grado.

La parte finale del commento si soffermerà invece sulle considerazioni della Trial Chamber circa l'esistenza di cause di giustificazione in presenza delle quali Al Hassan ha agito.

## 2. La sentenza di merito del 26 giugno 2024: un puzzle da ricomporre

Dopo un complesso dibattito, il 26 giugno 2024 la decima Trial Chamber ha definito con una lunga ed attesa sentenza di merito il giudizio di primo grado nei confronti del signor Al Hassan ([ICC, Trial Chamber X, The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Trial Judgement, 26 giugno 2024, ICC-01/12-01/18](#) – da qui in avanti, Sentenza 26 giugno 2024).

La pronuncia sulla colpevolezza, oggetto centrale di questa breve analisi, ha generato reazioni opposte.

Da un lato, in ragione delle condanne per tortura come crimine di guerra e contro l'umanità, oltraggio alla dignità personale come crimine contro l'umanità e maltrattamenti come crimine di guerra, [la portavoce del Segretario Generale delle Nazioni Unite](#) e [la direttrice regionale per l'Africa centro-occidentale di Amnesty International](#) hanno ritenuto che l'accertamento della colpevolezza di Al Hassan segnasse il giusto riconoscimento delle gravi sofferenze patite dalle innumerevoli vittime della presa di Timbuctù da parte di Ansar Dine.

Dall'altro lato, la dottrina ha criticato la sentenza 26 giugno 2024 per due ragioni.

*In primis*, si ricorda il dibattuto utilizzo processuale di dichiarazioni probabilmente carpite ad Al Hassan con metodi idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione, già stigmatizzati nel corso delle indagini svolte dalla Procura della Cpi ([J. GOODMAN-PALMER, The ICC's Use of Evidence Obtained by Torture Sets a Dangerous Precedent in Just Security, 23 luglio 2024](#)).

Secondariamente, si è rimarcato che dal dispositivo della sentenza 26 giugno 2024 emerge come i giudici abbiano deciso all'unanimità soltanto sull'assoluzione di Al Hassan rispetto all'imputazione di attacchi intenzionali contro edifici e luoghi protetti. Ciò denoterebbe un'impostazione decisoria complessa per la restante parte delle condanne ed assoluzioni, assunte a maggioranza relativa, circa gli altri 13 capi d'accusa ([L. GAYNOR, Is the ICC Al Hassan judgement a mess or the future? in Justiceinfo.net, 5 luglio 2024](#)).

A prima vista, quanto considerato non parrebbe una novità ed effettivamente si inserisce in una prassi giudiziaria consolidata nella Cpi (cfr. [Independent Expert Review of the International Criminal Court and the Rome Statute system – Final Report, 30 Settembre 2020](#), parr. 615-627), specialmente considerato che nella breve vita della Cpi vi è stata soltanto [una pronuncia di merito sulla colpevolezza assunta all'unanimità](#).

Una precisazione al riguardo, dunque, sembra d'obbligo.

La critica all'approccio disgiunto della Trial Chamber si incentra sulla scarsa comunanza delle opinioni dei tre giudici espresse alla base delle assoluzioni di Al Hassan – decise a maggioranza 2:1 – dalle accuse di matrimoni forzati e stupro come crimini di guerra e di persecuzione per motivi di genere come crimine contro l'umanità ([K. GAULD, \*Al Hassan Acquitted of Gender Persecution at the ICC in Oxford Human Rights Hub\*, 12 luglio 2024](#)).

Quest'ultimo rappresenta il punto più complesso della sentenza 26 giugno 2024.

Da un lato, il Presidente della Chamber Mindua e la giudice Prost hanno riconosciuto che il crimine è stato effettivamente commesso, concludendo che «*Ansar Dine/AQIM members specifically targeted local women and girls by reason of their gender, depriving them of some of their fundamental rights because of the particular roles, expectations and conduct Ansar Dine/AQIM assigned to their gender*» (Sentenza 26 giugno 2024, par. 1566). Viceversa, la giudice Akane ne ha ritenuto la prova insufficiente, non riconoscendo un nesso tra la grave ed intenzionale privazione di diritti fondamentali nei confronti delle donne di Timbuctù e gli altri crimini puniti dagli Articoli 7 e 8 Statuto. ([Separate and Partly Dissenting Opinion of Judge Tomoko Akane, 25 giugno 2024, ICC-01/12-01/18-2594-OPI](#), par. 95 – d'ora in avanti “Opinione dissenziente della giudice Akane”). Tale considerazione appare problematica. Sul punto rileva come sia impossibile separare l'ideologia religiosa di Ansar Dine e AQMI dal ruolo da essi attribuito alla donna nella società, in contrasto con quanto emerso nell'opinione dissenziente della giudice Akane laddove ha invece ritenuto provata la persecuzione per motivi religiosi. Viceversa, nella vicenda al vaglio della Cpi la discriminazione di genere e quella religiosa sono due piani inseparabili. Dunque, la sentenza 26 giugno 2024 avrebbe dovuto riflettere la natura multilivello degli atteggiamenti persecutori assunti dai gruppi terroristici, avendo imposto alle donne di Timbuctù una serie di regole morali (implementate dalla polizia e dalla corte islamica) dirette a stabilire un nuovo ordine politico e religioso improntato alla *sharia* ([Separate and Partly Dissenting Opinion of Judge Kimberly Prost, The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, 26 giugno 2024, ICC-01/12-01/18-2594-OPI2](#), par. 26).

A ciò si aggiunga che il Presidente Mindua, estendendo a tale capo di imputazione quanto considerato in relazione a tutte le condotte sottostanti ai crimini contestati, ha concluso che Al Hassan non potesse ritenersi criminalmente responsabile, perché, pur essendo la condotta di persecuzione per motivi di genere provata, essa sarebbe scriminata dalla causa di giustificazione dello stato di necessità *ex* Articolo 31(1)(d) Statuto ([Opinion individuelle et partiellement dissidente du Juge Antoine Kesia-Mbe Mindua, The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, 28 giugno 2024, ICC-01/12-01/18-2594-OPI3](#), par. 124 – d'ora in avanti “Opinione dissenziente del giudice Mindua”). Su questo punto assai discusso dalla dottrina si tornerà più in dettaglio nella sezione 4 dello scritto.

Di conseguenza, le conclusioni del giudice Mindua, sommate a quelle della giudice Akane, hanno contribuito a formare una maggioranza relativa sull'esclusione della responsabilità penale di Al Hassan dall'ipotesi accusatoria di persecuzione per motivi di genere, da cui è conseguita l'assoluzione.

Pertanto, se da un lato all'istituto dell'opinione dissenziente – nella giustizia internazionale penale – si riconosce tradizionalmente un alto valore nel ruolo di trasparenza, perché chiarisce l'*iter* logico-argomentativo alla base della pronuncia ([N.A. COMBS, \*Dissent and Legitimacy in International Criminal Law\*, in \*Wake Forest Law review\*, 2022](#), p. 1094 s.), è anche vero che il caso Al Hassan impone un ripensamento di tale premessa.

Al riguardo, si noti come la decisione di conferma delle imputazioni 13 novembre 2019 – prima – e la Sentenza 26 giugno 2024 – poi – abbiano aperto importanti questioni di diritto sulla discriminazione di genere nel processo internazionale penale ([K. GAULD, \*How is the crime against\*](#)

[humanity of gender persecution being litigated before the International Criminal Court, and what are its implications in Melbourne Journal of International Law, 2023](#)). Tuttavia, come visto, i giudici Akane e Mindua nelle relative opinioni dissenzienti hanno affrontato il tema dell'esclusione della responsabilità penale di Al Hassan per il crimine contro l'umanità di persecuzione per motivi di genere, valorizzando inopinatamente aspetti molto diversi in fatto ed in diritto.

Il che, secondo i critici, avrebbe portato a definitivamente svalutare la prevedibilità della decisione giudiziaria (vedasi [R. GREY-V. OOSTERVELD, Al Hassan: The International Criminal Court's First Judgement on Gender Persecution \(Part. 2\) in Opinio Juris, 2 agosto 2024](#)).

Seppur nella consapevolezza che i suddetti temi, come pure le considerazioni che hanno portato all'assoluzione di Al Hassan dai crimini di guerra di matrimonio forzato e stupro, meriterebbero ulteriore approfondimento (per cui si rinvia al post di [B.S. HAIDARA, ICC Mali: Al Hassan verdict leaves bitter taste in Justiceinfo.net, 27 giugno 2024](#)), questo commento si concentrerà sulla colpevolezza di Al Hassan rispetto al crimine di guerra di emanazione di una sentenza di condanna od esecuzione di una pena senza l'osservanza delle garanzie poste dal principio del giusto processo, punito dall'Articolo 8(2)(c)(iv) Statuto. Infatti, ancorché una simile fattispecie sia punibile sulla base dell'[Articolo 14\(1\)\(c\)\(iv\) dell'atto istitutivo della Camera Speciale per il Kosovo](#), allo stato non risultano contestate altre imputazioni al riguardo (W. SCHABAS, *The International Criminal Court: a commentary on the Rome Statute*, Oxford, 2016, p. 241).

Pertanto, il prossimo paragrafo si soffermerà sugli elementi oggettivi e soggettivi del crimine in parola. Successivamente, il paragrafo 4 analizzerà le conclusioni della Trial Chamber sulla responsabilità penale di Al Hassan per ciascuno dei fatti materialmente contestatigli, da qui in avanti anche detti "incidenti".

### 3. Il crimine di guerra di emanazione di una sentenza di condanna od esecuzione di una pena senza l'osservanza del canone del giusto processo per la prima volta sotto la lente di un tribunale internazionale penale

Il crimine in titolo punisce la violazione dell'obbligo previsto dal comma 1, lett. d) dell'[Articolo 3 Comune alle quattro Convenzioni di Ginevra](#), che codifica lo *standard* minimo di diritto internazionale consuetudinario applicabile ai conflitti armati di carattere non internazionale (vd. [ICRC Study on Customary International Humanitarian Law, 2005, Rule 100](#)).

Secondo il quarto [elemento dei crimini](#), l'Articolo 8(2)(c)(iv) Statuto è una disposizione a più fattispecie. Sicché, il soggetto attivo deve realizzare una delle seguenti condotte in danno di *hors de combat*, civili, personale medico o religioso: (i) l'inflizione di una punizione senza un preventivo giudizio sulla colpevolezza; (ii) l'emissione di una pronuncia di condanna (veicolata tanto in forma scritta quanto in forma orale, sul punto vd. [ICRC Commentary on the Third Geneva Convention](#), par. 712) all'esito di un processo davanti ad un giudice che non rispetta le garanzie minime di indipendenza e di imparzialità; (iii) oppure che viola tutte le altre garanzie processuali ritenute indispensabili dal diritto internazionale in un processo penale ([K. DÖRMANN et al., Common Article 3 in Commentary to the First Geneva Convention, International Committee of the Red Cross, 2016](#), p. 676).

Dunque, il bene giuridico tutelato dall'incriminazione è il diritto a non essere sottoposti a una giustizia "sommaria" o a un processo penale di fronte a un tribunale che non si qualifichi "equo" e "regolare" ([ICRC Commentary on the Third Geneva Convention](#), par. 711).

Rispetto all'affine crimine di cui all'Articolo 8(2)(a)(vi) Statuto, che descrive la volontaria privazione del diritto ad un equo processo ai danni di una persona protetta nei conflitti armati di carattere internazionale, le considerazioni sin qui svolte consentono di sottolineare come il legislatore internazionale penale nella disposizione analizzata richieda un *quid pluris* da

dimostrare: la prova di una punizione o di una condanna, oltre all'avvenuta negazione di un processo equo che le ha determinate ([J. DEPIAZZA, \*Denial of Fair Trial as an International Crime in Journal of International Criminal Justice\*, 2017](#), p. 261).

Tanto doverosamente premesso, occorre soffermarsi sull'interpretazione dell'elemento contestuale nonché sulla soglia di gravità delle condotte del crimine di cui all'Articolo 8(2)(c)(iv) Statuto.

Quanto all'esegesi dell'elemento contestuale, la Trial Chamber ha evidenziato che la persona protetta può essere accusata o condannata anche in relazione ad un reato interno ordinario, cd. *war-time crime* (sulla distinzione si veda WERLE – JESSBERGER, *Principles of International Criminal Law*, Oxford, 2020, p. 476): il nesso funzionale col conflitto armato di carattere non internazionale si riferisce alla condotta dell'agente, non a quella della vittima (Sentenza 26 giugno 2024, par. 1166).

La Trial Chamber, sul tema, ha dunque riproposto le conclusioni raggiunte nella Decisione di conferma delle imputazioni 13 novembre 2019 (parr. 346, 415, 486), che si allineano all'interpretazione recentemente avallata anche dal Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR). Secondo tale opzione ermeneutica, tutto ciò che accade su un territorio occupato da gruppi armati organizzati di individui, che esercitano i poteri in sostituzione dello Stato, è regolato dal diritto internazionale umanitario, posto che ogni atto da essi compiuto trova necessariamente una contestualizzazione nel conflitto armato. Infatti, sarebbe quest'ultimo il titolo mediante cui essi esercitano poteri di mantenimento dell'ordine pubblico, di sicurezza, di polizia e di amministrazione della giustizia. (vd. [ICRC, \*International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts, 2019 Challenges report\*](#), p. 8).

Tale impostazione non appare corretta per parte della dottrina, poiché riduce la verifica del nesso funzionale tra la condotta incriminata dall'Articolo 8(2)(c)(iv) Statuto e il conflitto ad un accertamento del controllo di fatto sul territorio da parte di gruppi armati non statali.

Infatti, applicare il diritto internazionale umanitario ad ogni condotta consumatasi su un territorio occupato da un gruppo armato ne presume la rilevanza penale ([W. SCHABAS, "Rebel Courts" Book Symposium – Rebel Justice Can Be Music to My Ears in Armed Groups and International Law](#), 3 giugno 2022).

In particolare, questa presunzione dimostra il mancato approfondimento del complesso di indici, invalsi nella giurisprudenza, per verificare se il conflitto in atto abbia concretamente giocato un ruolo sostanziale sulla capacità e sulla determinazione dell'agente a commettere il crimine (si veda [ICC, Trial Chamber VI, Prosecutor v. Bosco Ntaganda, Judgement, ICC-01/04-02/06, 8 luglio 2009](#), parr. 731-732 e R.S. ATALA, *Diritto internazionale penale*, Firenze, 2021, p. 122).

Da quanto sopra discende una criminalizzazione asimmetrica, poiché si applicano ai gruppi armati organizzati di individui regole e *standard* diversi da quelli individuati per le forze governative ([K. FORTIN, \*Al Hassan Symposium – Rebel governance under the spotlight: the ICC Al Hassan case\*, in \*Articles of war\*, 25 luglio 2023](#)). Ciò costituisce una violazione del principio consuetudinario di diritto internazionale umanitario, a tenore del quale tutti i soggetti che partecipano alle ostilità devono essere trattati in modo uguale (W. SCHABAS, *Al Mahdi has been convicted for a crime he did not commit*, in *Case western reserve journal of International Law*, 2017, p. 93-98).

Infatti, laddove il soggetto che nega le garanzie del giusto processo appartenga alle forze armate statali e risulti indimostrato che ciò si allineasse alle finalità del conflitto, tale condotta perpetrata nei confronti della persona protetta costituirebbe violazione di un diritto umano: certamente, non un crimine di guerra di cui si risponde penalmente sulla base del diritto internazionale ([D. MARCHESI, \*The War Crime of Sentencing or Execution without Due process in the Al\*](#)

[Hassan Case: The Interpretative Pitfalls in the Application of the Crime in Armed Groups and International Law, 26 Luglio 2023](#)).

Venendo ora al secondo argomento problematico circa la soglia di gravità necessaria perché vi sia una condanna rilevante ai sensi dell'Articolo 8(2)(c)(iv) Statuto, inflitta nei confronti della persona protetta, i giudici hanno osservato quanto segue. Essendo il bene giuridico tutelato da ognuna delle tre condotte riconducibile alla rilevante irritualità dell'irrogazione della pena che si traduce in una forma di giustizia sommaria, il crimine di guerra in parola trova applicazione anche a fronte di pene di intensità diversa, e non soltanto in presenza della più grave pena capitale (Sentenza 26 giugno 2024, par. 1165).

A completamento delle osservazioni della Trial Chamber occorre una precisazione.

L'articolo 8(2)(c)(iv) Statuto non vieta la pena di morte, purché: (i) essa sia prevista dal diritto interno in relazione all'addebito di cui è accusata la persona protetta; (ii) precedentemente all'irrogazione, sia stato garantito alla vittima un equo processo; (iii) non sia proibita dagli obblighi discendenti dal diritto internazionale pattizio o consuetudinario applicabile (vd. [S. A. LONGWORTH, Article 8\(2\)\(c\)\(iv\) in \(a cura di M. KLAMBERG, J. NILSSON, A. ANGOTTI\), Commentary on the Law of the International Criminal Court: The Statute Volume I, TOAEP EPublisher, 2023, pp. 345 e ss.](#)). In particolare, [l'Articolo 6\(4\) del II Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra](#) vieta di irrogare la pena capitale a persone di età inferiore agli anni diciotto al momento del reato, donne incinte e madri di fanciulli in tenera età.

Tanto premesso in linea generale, occorre ora riportare alcune ulteriori precisazioni interpretative della Trial Chamber svolte sulle condotte di inflizione di una punizione senza un preventivo giudizio sulla colpevolezza, emissione di una pronuncia di condanna all'esito di un processo davanti ad un giudice non indipendente ed imparziale oppure che viola tutte le altre garanzie processuali ritenute indispensabili.

Quanto alla differenza tra l'inflizione di una punizione senza un preventivo giudizio sulla colpevolezza (se da essa deriva nella vittima una profonda sofferenza fisica o mentale) e le condotte sottostanti ai crimini di guerra di tortura, maltrattamenti o di oltraggio alla dignità personale, i giudici hanno chiarito che il discrimine risiede nella funzione retributiva della punizione: dunque, a differenza delle ipotesi di tortura, maltrattamenti ed oltraggio alla dignità personale, nel crimine in commento ricorre l'ulteriore presupposto segnalato da un illecito contestato alla persona protetta da chi le infligge la punizione (sul punto vd. anche Decisione di conferma delle imputazioni 13 novembre 2019, par. 367). Più in dettaglio, nel ricorrere dell'*actus reus* assume un ruolo centrale la finalità della sofferenza intesa a correggere un comportamento della vittima contrario alla legge (Sentenza 26 giugno 2024, par. 1168).

Quanto alle altre due condotte, che per la Cpi presuppongono delle irritualità così gravi dinnanzi ad un organo giurisdizionale di fatto equivalenti all'assenza di un giudizio, occorre rilevare che esse sono riconducibili alternativamente ad una violazione specifica riferibile all'organo giudicante, sotto il profilo della mancata indipendenza e imparzialità di questo, o più genericamente a tutte le altre garanzie processuali ritenute indispensabili dal diritto internazionale ascrivibili all'accertamento processuale della responsabilità penale.

Con riferimento agli attributi di indipendenza ed imparzialità dell'organo giudicante, la Trial Chamber ha affermato che la nomina dei giudici ad opera del potere esecutivo non costituisce una presunzione assoluta di carenza di indipendenza, posto che ciò che conta davvero è un esercizio sostanziale della funzione giudicante conforme al suddetto principio. Nella sentenza in commento per definire il contenuto delle prerogative di imparzialità, nonché di indipendenza, sulla base dell'Articolo 21(3) Statuto si è fatto ricorso alle elaborazioni formulate sull'argomento dal [General Comment No. 32 on Article 14](#) del Comitato per i diritti umani

delle Nazioni Unite, non essendo la nozione di indipendenza ed imparzialità dei giudici delineata nello Statuto e negli elementi dei crimini (Sentenza 26 giugno 2024, parr. 1171-1175). Venendo poi alle altre garanzie giudiziarie ritenute indispensabili all'osservanza del canone del giusto processo, per i giudici della Cpi esse coincidono con quelle espressamente elencate [dall'Articolo 6 del II Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra](#), che rivede ed amplia gli obblighi incorporati nell'Articolo 3 Comune per i conflitti armati di carattere non internazionale (Sentenza 26 Giugno 2024, par. 1178). Le suddette garanzie processuali rinviano, in sintesi, al diritto della persona accusata di essere informata della natura e dei motivi dell'accusa, al divieto di rispondere del fatto penale altrui, al principio di legalità ed irretroattività dei delitti e delle pene, alla presunzione di innocenza, al diritto di non essere giudicato *in absentia* e al principio del *nemo tenetur se detergere*.

Tale approdo interpretativo sembra aver risolto alcune interessanti questioni di diritto già sollevate nel succitato *post* di [MARCHESI](#). Difatti, ritenere che anche la negazione di garanzie processuali codificate nella [Convenzione EDU](#) e nella [Convenzione interamericana dei diritti umani](#) sia riconducibile all'alveo incriminante dell'Articolo 8(2)(c)(iv) Statuto violerebbe il divieto di interpretazione analogica di cui all'articolo 22(2) Statuto ed al contempo pregiudicherebbe l'aspirazione universale del diritto di Roma. Infatti, prima ancora di essere errata, l'interpretazione fornita sull'argomento nella Decisione di conferma delle imputazioni 13 novembre 2019 era anche illogica, non essendo il Mali vincolato da nessuno dei suddetti trattati internazionali.

Infine, in questo contesto appare opportuno precisare che, secondo gli elementi dei crimini, la violazione di una singola garanzia tra quelle riconducibili alla nozione di "equo processo" non assurge *ex se* a crimine internazionale (W. SCHABAS, *Op. cit., ibid.*). Viceversa, la Cpi è chiamata a valutare se, alla luce di tutte le circostanze rilevanti, l'effetto cumulativo dei fattori relativi alle garanzie abbia – nel complesso – privato la vittima di un giusto processo.

Anche rispetto all'elemento soggettivo, il crimine in titolo è più complesso da provare rispetto al crimine di guerra di cui all'Articolo 8(2)(a)(vi) Statuto, perché l'agente deve essere altresì consapevole dell'assenza di un preventivo giudizio ovvero della negazione di garanzie processuali essenziali nei confronti della vittima. Pur dovendo l'essenzialità delle garanzie processuali violate essere rappresentata e voluta dall'autore del reato, non occorre, secondo il quarto punto dell'introduzione generale agli elementi dei crimini, una conoscenza in termini tecnico-giuridici (Sentenza 26 giugno 2024, parr. 1179-1180).

Tale conclusione è già stata criticata.

Infatti, accertata la violazione oggettiva di garanzie giudiziarie, la colpevolezza dell'agente dovrebbe dipendere dal riscontro di una conoscenza effettiva non solo dei procedimenti penali intrapresi nei confronti della vittima ma anche del contenuto dei diritti lesi ([D. MARCHESI, cit.](#)). A chiarimento di questa considerazione, si evidenzia che la violazione del diritto ad un processo equo caratterizza il crimine di cui all'Articolo 8(2)(c)(iv) Statuto sotto un duplice punto di vista: oltre a rilevare sul piano della tipicità, essa costituisce una specifica forma di colpevolezza. Perciò, come sostenuto anche dai precedenti giudiziari risalenti al secondo dopoguerra richiamati sull'argomento nei paragrafi 378-379 della [memoria conclusiva](#) presentata dalla difesa di Al Hassan, è da ritenere che l'imputabilità soggettiva venga meno, per mancanza di rimproverabilità, nel caso di soggetti che – come lo stesso Al Hassan – non sono giuristi o svolgono mansioni d'ordine, non potendo essere consapevoli delle garanzie di un processo equo in materia penale né avere un ruolo nell'accusare o condannare le vittime.

Questo argomento suggerirebbe, allora, che la fattispecie in commento sia un reato proprio, che ha come destinatari solo giuristi, avvocati ed esperti del processo penale: ciò

troverebbe conferma anche nel bene giuridico assunto ad oggetto di protezione penale, per cui si richiede uno speciale rapporto con la qualifica soggettiva rivestita dal soggetto attivo.

#### 4. *Le condizioni di attribuzione ad Al Hassan dei fatti nel caso di specie*

Il signor Al Hassan è stato dichiarato colpevole di aver favorito *ex* articolo 25(3)(d)(i) Statuto l'attività criminale di Ansar Dine, contribuendo non solo all'inflizione di punizioni in assenza di un preventivo giudizio instaurato davanti alla corte islamica, ma anche all'emissione delle relative pronunce di condanna.

Quanto alla prima sotto-fattispecie dell'articolo 8(2)(c)(iv) Statuto, in relazione all'incidente di un anziano signore flagellato da un membro della brigata della morale (*besbah*) per aver violato il divieto di fumo imposto dal gruppo armato che controllava Timbutcù, la maggioranza (composta dalle giudici Prost ed Akane) ha ritenuto Al Hassan colpevole. In particolare, egli avrebbe personalmente contribuito all'efficacia del sistema repressivo di Ansar Dine attraverso la collaborazione con i suoi organi (Sentenza 26 giugno 2024, parr. 1693-1695). Per questo e per altri sei incidenti, relativi a donne flagellate dai componenti della *besbah* per violazione delle regole morali sull'abbigliamento femminile, il Presidente Mindua, pur non negando la materialità dei fatti, non ha ritenuto Al Hassan colpevole, perché nei suoi confronti ha valutato la causa di esclusione della colpevolezza dell'errore di diritto *ex* Articolo 32(2) Statuto. Limitatamente agli incidenti relativi alle flagellazioni inflitte in danno di sei civili, deducendo ragioni diverse, la giudice Akane ha formato una maggioranza con il Presidente Mindua, laddove ha ritenuto che Al Hassan non fosse responsabile perché risultava provata la riferibilità all'*besbah* delle flagellazioni rivolte a queste vittime (Opinione dissenziente della giudice Akane, par. 15). Quindi, Al Hassan, essendo invece funzionario di polizia islamica, era estraneo ai fatti (*ibid.*, par. 45).

Quanto alla condanna di Al Hassan per avere, ai sensi della seconda sotto-fattispecie di cui all'Articolo 8(2)(c)(iv) Statuto, trasmesso verbali scritti della polizia islamica documentanti le infrazioni della *sharia* contestate a trentuno individui ed averne disposto l'accompagnamento coattivo davanti alla corte islamica, si evidenzia quanto segue. Pur condividendo con la giudice Prost che sussistesse la prova dei fatti – conclusione da cui la giudice Akane ha dissentito limitatamente ad alcuni incidenti (Opinione dissenziente della giudice Akane, par. 104), il Presidente Mindua ha ritenuto che Al Hassan non potesse ritenersi responsabile dell'agevolazione delle condanne emesse dalla corte islamica nei confronti di persone protette, avendo agito in stato di necessità *ex* Articolo 31(1)(d) Statuto.

Ebbene, come anticipato nella sezione 2 del presente commento, in primo luogo, il tema presenta rilevanza, posto che l'opinione del giudice Mindua sull'articolo 31(1)(d) Statuto ha determinato che la maggioranza formata con la giudice Prost circa la materialità dei crimini contro l'umanità di persecuzione, avvenuta per motivi di genere, non si riflettesse nel dispositivo della sentenza 26 giugno 2024. In secondo luogo, le conclusioni del giudice Mindua circa l'estensione della causa di giustificazione in parola hanno determinato, in maniera decisiva, una maggioranza con la giudice Akane favorevole all'assoluzione di Al Hassan da tutti gli incidenti sottesi ai capi di accusa relativi ai crimini di guerra di stupro e matrimoni forzati, nonché da alcuni riconducibili al crimine di guerra in commento.

Chiarita la centralità di questo punto della sentenza, e venendo al tenore letterale dell'impostazione assunta dal giudice Mindua, secondo quest'ultimo a radicare il pericolo attuale di un danno alla persona di Al Hassan sarebbero stati il clima di violenza in Mali nel periodo di consumazione dei fatti ed il carattere diffuso delle minacce indirizzate ad Al Hassan dagli

individui collocati negli alti ranghi di Ansar Dine, se egli non si fosse conformato ai loro ordini (*Opinion dissidente du Juge Mindua*, par. 113). Il che non solo avrebbe costretto Al Hassan a rivolgere le azioni lesive ordinate nei confronti delle vittime per porre sé stesso al riparo da probabili lesioni all'incolumità fisica, ma avrebbe altresì reso inesigibile attendersi comportamenti diversi dai crimini internazionali contestati ad Al Hassan (*ibid.*).

Tale interpretazione data alla causa di giustificazione sottolinea come, essendo i crimini internazionali commessi in contesti di “*criminalità di massa*”, ci si possa spesso aspettare un certo livello di coercizione a danno dell'autore del reato (cfr. R. CRYER, D. ROBINSON, S. VASILIEV, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Oxford, 2019, pp. 390-392).

Tuttavia, la nozione di stato di necessità emersa dalla sentenza in commento non tiene in alcuna considerazione il requisito dell'attualità del pericolo, omettendo di individuare alcuna imminente o specifica minaccia di morte rivolta ad Al Hassan, né verifica se quest'ultimo intendesse causare un danno minore rispetto agli ipotetici gravi mali prospettati. Il Presidente Mindua avrebbe così disatteso le coordinate codificate in materia di stato di necessità nella storica sentenza d'appello pronunciata nel caso Ongwen ([ICC, AC, The Prosecutor v. Dominic Ongwen, Judgement on the appeal of Mr. Dominic Ongwen against the decision of Trial Chamber IX of 6 May 2021 entitled “Sentence”, ICC-02/04-01/15 A2, 15 dicembre 2022](#), par. 290 s.). Ciò ha naturalmente costituito l'oggetto del primo motivo d'appello devoluto dal Procuratore della Cpi Karim Khan alla Camera d'appello ([Office of the Prosecutor, The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, Prosecution notice of appeal, ICC-01/12-01/18-2649 18-09-2024 1/10 A A2, 18 settembre 2024](#), parr. 10-13)

Sfortunatamente, avendo [l'imputato](#) e [la Procura della Cpi](#) rinunciato all'appello, la domanda resterà senza risposta dal momento che la Sentenza 26 giugno 2024 è nel frattempo diventata irrevocabile.

## 5. Conclusioni

In questo breve scritto, sono state *in primis* descritte le complicate ragioni dell'assoluzione di Al Hassan dall'accusa di persecuzione per motivi di genere.

Sul punto si è notato come essa sia stata determinata dall'erronea interpretazione dello stato di necessità, che, tuttavia, rimane un problema irrisolto.

Il secondo tema affrontato ha riguardato l'articolo 8(2)(c)(iv) Statuto. Al riguardo, il caso Al Hassan ha chiarito la differenza rispetto alla tortura ed ha limitato il campo di applicazione delle garanzie processuali penalmente rilevanti.

Tuttavia, non solo è rimasta un'interpretazione del nesso di consequenzialità tra condotta e conflitto armato in disarmonia col principio di uguaglianza tra i belligeranti, ma la sentenza, al pari della decisione di conferma delle imputazioni, non si è soffermata sull'estensione dell'elemento soggettivo doloso.

CARLOTTA DELIA BIANCU